

# **REGIONE CAMPANIA**

## **NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO**

### **TITOLO I – FINALITA' E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto della legge

Art. 2 – Finalità e obiettivi della pianificazione urbanistica e territoriale

Art. 3 – Articolazione dei processi di pianificazione

Art. 4 – Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione

Art. 5 – Partecipazione e trasparenza nei processi di pianificazione

Art. 6 – Strumenti di cooperazione e trasparenza nella pianificazione

Art. 7 – Livelli di pianificazione

Art. 8 – Sussidiarietà

Art. 9 – Efficacia dei piani

Art. 10 – Salvaguardia

Art. 11 – Flessibilità della pianificazione urbanistica

Art. 12 – Accordi di programma

### **TITOLO II – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

#### **CAPO I – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE**

Art. 13 – Piano territoriale regionale

Art. 14 – Piani settoriali regionali

Art. 15 – Procedimento di formazione del Ptr

Art. 16 – Varianti al Ptr

Art. 17 – Strumenti e organi per l'informazione e il coordinamento

#### **CAPO II – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE**

Art. 18 – Piano territoriale provinciale

Art. 19 – Piani settoriali provinciali

Art. 20 – Procedimento di formazione del Ptp

Art. 21 – Varianti al Ptp

### CAPO III – PIANIFICAZIONE URBANISTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Art. 22 – Pianificazione urbanistica della città metropolitana di Napoli

### CAPO IV – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 23 – Strumenti urbanistici comunali

Art. 24 – Piano urbanistico comunale

Art. 25 – Procedimento di formazione del Puc

Art. 26 – Previsioni programmatiche

Art. 27 – Piani urbanistici attuativi

Art. 28 – Procedimento di formazione dei Pua

Art. 29 – Piano di recupero degli insediamenti abusivi

Art. 30 – Regolamento urbanistico edilizio comunale

Art. 31 – Procedimento di formazione del Ruc

### CAPO V – INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DEFINIZIONE DEGLI STANDARD

Art. 32 – Definizione dei contenuti degli strumenti urbanistici

Art. 33 – Standard urbanistici

### CAPO VI – SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 34 – Perequazione urbanistica

Art. 35 – Comparti edificatori

Art. 36 – Attuazione del comparto edificatorio

Art. 37 – Espropriazione degli immobili per l'attuazione della pianificazione urbanistica

Art. 38 – Società di trasformazione urbana

Art. 39 – Contenuto delle convenzioni

### CAPO VII – VINCOLI URBANISTICI

Art. 40 – Disciplina dei vincoli urbanistici

**CAPO VIII – POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI E SUPPORTI PER L'ATTIVITA' DI  
PIANIFICAZIONE**

Art. 41– Poteri sostitutivi della regione

Art. 42 – Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni

**CAPO IX – NORME IN MATERIA EDILIZIA E DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO**

Art. 43 – Norme regolanti l'attività edilizia

Art. 44 – Norme in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi

**TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 45 – Linee guida della programmazione territoriale regionale

Art. 46 – Regime transitorio degli strumenti di pianificazione

Art. 47 – Regime transitorio della strumentazione *in itinere*

Art. 48 – Norme in materia di inquinamento acustico

**CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 49 – Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 50 – Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **FINALITA' E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### *Oggetto della legge*

1. La regione Campania disciplina con la presente legge il sistema di pianificazione, tutela, recupero e uso del territorio nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale, al fine di:
  - a) realizzare un efficiente sistema di programmazione territoriale e pianificazione urbanistica, allo scopo di garantire lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale, promuovendo al contempo un utilizzo adeguato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali, anche in funzione del loro recupero;
  - b) individuare le competenze dei diversi livelli istituzionali, favorendone la cooperazione tramite la definizione di modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, secondo il principio di sussidiarietà;
  - c) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche mediante la semplificazione dei procedimenti di programmazione e pianificazione;

- d) valorizzare la concertazione con le organizzazioni economiche e sociali a tutti i livelli istituzionali di pianificazione.

## **Articolo 2**

### *Finalità e obiettivi della pianificazione urbanistica e territoriale*

1. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue gli obiettivi di:
  - a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio mediante il minimo consumo delle risorse territoriali e la valorizzazione dei beni paesistico-ambientali disponibili, anche attraverso la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
  - b) garanzia dell'equilibrio ambientale e della vocazione socio-culturale del territorio;
  - c) valorizzazione delle risorse ambientali, paesistiche e storico-culturali;
  - d) miglioramento della salubrità degli insediamenti urbani e della vivibilità dei centri storici;
  - e) individuazione delle linee dello sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso la rimozione dei fattori di squilibrio sociale, territoriale e di settore, in un contesto di compatibilità con le previsioni dei vari livelli di pianificazione;
  - f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle connesse attività produttive.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti, adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.

## **Articolo 3**

### *Articolazione dei processi di pianificazione*

1. La pianificazione territoriale e urbanistica si articola in:

- a) disposizioni *strutturali*, con validità a tempo indeterminato, tese a definire l'identità fisica del territorio regionale e a individuare le linee fondamentali della sua trasformazione a lungo termine, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo, ai rischi derivanti da calamità naturali, all'articolazione delle reti infrastrutturali di interesse regionale, ai sistemi di mobilità di livello regionale e al coordinamento di questi ultimi con quelli di livello sovraregionale;
- b) disposizioni *programmatiche*, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio, in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.
2. Gli atti di pianificazione attuano le scelte strutturali e programmatiche, coordinandosi con la pianificazione settoriale.

#### **Articolo 4**

##### *Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione*

1. Tutti i soggetti istituzionali, titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica, informano l'attività ai metodi della cooperazione e dell'intesa.
2. La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la regione e gli enti locali, sia in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione, sia nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate.
3. La regione Campania promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti locali e i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche intese con le amministrazioni interessate, con particolare riferimento all'attività conoscitiva, allo scambio di informazioni e alla definizione di accordi procedimentali.

## **Articolo 5**

### *Partecipazione e trasparenza nei processi di pianificazione*

1. Alle fasi preordinate all'adozione e all'approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini, anche in forma associata, relativamente ai contenuti delle scelte di pianificazione.
2. Ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli enti locali possono prevedere nei propri statuti, ovvero nei regolamenti, le modalità di realizzazione della partecipazione di cui al comma 1, nonché ulteriori forme di pubblicità degli atti progressivamente adottati.

## **Articolo 6**

### *Strumenti di cooperazione e trasparenza nella pianificazione*

1. Per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica la regione può adottare, anche in mancanza del piano territoriale regionale (Ptr), le linee guida regolanti l'espletamento delle funzioni pianificatorie di province e comuni, nonché atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate.
2. La regione costituisce e disciplina, altresì, strumenti e organi funzionali alla più ampia informazione e alla diffusione dei dati relativi allo stato della pianificazione nel territorio regionale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17.

## **Articolo 7**

### *Livelli di pianificazione*

1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché delle relative variazioni, competono, nell'ambito di rispettiva competenza, alla regione, alle province, alla città metropolitana di Napoli e ai comuni.
2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area.
3. La pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali - intesi come strumenti contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio, per l'intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati - nonché di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni.

## **Articolo 8**

### *Sussidiarietà*

1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla regione, alle province o alla città metropolitana di Napoli.
2. Alla regione, alle province e alla città metropolitana di Napoli sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che involgono scelte di interesse sovracomunale.

## **Articolo 9**

### *Efficacia dei piani*

1. Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione regionale o provinciale direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da queste disciplinati trovano piena e immediata



applicazione, in ordine alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione subordinati.

## **Articolo 10**

### *Salvaguardia*

1. Tra l'adozione degli strumenti di pianificazione e la data dell'entrata in vigore di questi ultimi sono sospesi:

- a) il rilascio di permessi di costruire relativi ad interventi non assentibili secondo la disciplina contenuta nei piani in corso di approvazione;
- b) l'approvazione di strumenti di pianificazione subordinati che risultino non compatibili con i piani adottati.

## **Articolo 11**

### *Flessibilità della pianificazione sovraordinata*

1. Con l'adozione dei piani gli enti competenti possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati, al fine di garantire la omogeneità della complessiva pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Le modificazioni di cui al comma precedente sono collegate alla sopravvenienza di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative alla necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti territoriali e ambientali.

## **Articolo 12**

### *Accordi di programma*

1. Qualora sia necessaria un'azione integrata tra regione, province, comuni, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici per la definizione e l'esecuzione di programmi di intervento, di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, si procede alla stipula dell'accordo di programma, con le modalità previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **TITOLO II**

### **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

#### **CAPO I**

#### **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE**

### **Articolo 13**

#### *Piano territoriale regionale*

1. La regione Campania provvede alla pianificazione del territorio regionale nell'osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente e nel rispetto degli obiettivi fissati dalla programmazione socio-economica regionale.
2. La programmazione territoriale regionale persegue i seguenti obiettivi:
  - a) definire le linee principali di organizzazione del territorio, indicando al contempo le strategie e gli interventi volti alla loro concreta realizzazione;

- b)* garantire e incentivare la tutela del patrimonio naturale, paesistico e ambientale, nonché dell'identità storico-culturale del territorio, anche mediante il recupero dei tessuti insediativi esistenti;
  - c)* incentivare lo sviluppo delle infrastrutture e delle attrezzature di rilevanza regionale e sovregionale con l'indicazione dei criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio, in modo da accrescere la competitività del sistema territoriale regionale e assicurarne lo sviluppo sostenibile;
  - d)* individuare le linee guida della pianificazione territoriale di carattere subregionale e le forme della collaborazione istituzionale;
3. La programmazione territoriale regionale si realizza mediante il piano territoriale regionale (Ptr) e i piani settoriali regionali (Psr).
4. Il Ptr determina le finalità da raggiungere nel governo del territorio regionale, dettando previsioni di carattere strutturale e programmatico.
5. Le previsioni strutturali contengono:
- a)* l'indicazione degli obiettivi di cui al comma 2;
  - b)* il quadro di riferimento territoriale, comprendente non solo i regimi vincolistici, ma anche i principi e criteri guida presenti nelle direttive, carte e schemi spaziali europei e nazionali, per gli indirizzi e i Piani settoriali regionali;
  - c)* gli indirizzi strategici per la pianificazione territoriale infraregionale, nonché gli indirizzi specifici per i piani e i programmi di intervento settoriali e intersettoriali di interesse regionale;

- d) gli indirizzi per la distribuzione sul territorio degli insediamenti produttivi e commerciali, nonché degli insediamenti direzionali di competenza regionale;
- e) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani territoriali e urbanistici provinciali;
- f) la definizione della rete infrastrutturale di interesse regionale;
- g) l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali i comuni possono accedere alla pianificazione urbanistica in forma associata, nonché la definizione delle modalità e delle forme di attuazione della stessa;
- h) l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di minori dimensioni possono accedere alla pianificazione urbanistica in forma associata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonché la definizione delle modalità e delle forme attraverso le quali attuare tale pianificazione.

6. Le previsioni programmatiche indicano le modalità e i tempi di attuazione delle previsioni strutturali, con la definizione degli interventi da realizzare in via prioritaria, le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e la tempistica di adeguamento delle previsioni dei piani provinciali alla disciplina del Ptr.

7. Il Ptr può contenere indirizzi di tutela paesaggistica e ambientale da recepirsi negli strumenti di pianificazione territoriale provinciale.

## **Articolo 14**

### *Piani settoriali regionali*

1. I piani settoriali regionali (Psr), regolanti interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni normative contenute nella vigente legislazione e devono essere coerenti con le previsioni del Ptr.

2. Qualora i piani regionali di settore contengano previsioni non compatibili con quelle del Ptr, costituiscono varianti al Ptr medesimo e devono essere approvati con le procedure di cui all'articolo 15.

## **Articolo 15**

### *Procedimento di formazione del Ptr*

1. La giunta regionale, prima dell'adozione dello schema di Ptr, al fine di armonizzare le previsioni del medesimo schema con quelle dei piani e dei programmi nazionali, predispone le linee guida della pianificazione regionale.

2. Il presidente della giunta regionale indice una conferenza con le amministrazioni competenti per la valutazione delle linee guida e dei contributi conoscitivi trasmessi dalle province, dalla città metropolitana di Napoli, dai comuni e dagli altri enti pubblici interessati.

3. A seguito dei lavori della conferenza di cui al comma 2, la giunta regionale adotta lo schema di Ptr. Lo schema è pubblicato, entro i sessanta giorni successivi alla sua adozione, sul bollettino ufficiale della regione Campania, e dell'avvenuta adozione è data contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Nello stesso termine copia dello schema è trasmesso alle province e alla città metropolitana di Napoli, che provvedono al relativo deposito.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di Ptr, la regione indice una conferenza alla quale partecipano le province e la città metropolitana di Napoli, i comuni, gli enti locali, le altre amministrazioni interessate alla programmazione, nonché le organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali e ambientaliste di livello

regionale, al fine di elaborare, entro trenta giorni dalla convocazione, osservazioni ed eventuali proposte di modifica allo schema di Ptr. Alla conferenza la regione presenzia con un suo incaricato al solo fine di acquisirne le risultanze.

5. Nel medesimo termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di Ptr, la regione ha facoltà di consultare le organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali e ambientaliste di livello provinciale.

6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5, la giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, valuta le osservazioni e le proposte di modifica eventualmente trasmesse o acquisite, adotta la proposta di Ptr e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

7. Il Ptr approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania; dell'avvenuta approvazione è data contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Ptr acquista efficacia a tempo indeterminato, sino agli aggiornamenti e alle varianti di cui al successivo articolo 16.

## **Articolo 16**

### *Varianti al Ptr*

1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptr sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all'articolo 15, con i termini ridotti della metà.

2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono adottate mediante delibera di giunta regionale.

## **Articolo 17**

### *Strumenti e organi per l'informazione e il coordinamento*

1. E' rimessa alla potestà regolamentare della giunta regionale la costituzione e la disciplina di organi deputati alla raccolta, elaborazione e gestione, anche informatizzata, dei dati relativi allo stato della pianificazione nel territorio regionale, e funzionali alla promozione del coordinamento dell'attività di programmazione territoriale.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno le province, la città metropolitana di Napoli, i comuni e gli altri enti locali trasmettono alla giunta regionale, in conformità ad un apposito modello predisposto dall'assessorato regionale competente nella materia dell'urbanistica, i dati relativi al livello di pianificazione del territorio di competenza e alla relativa attuazione, nonché proposte di modifica degli strumenti di pianificazione sovraordinati, dirette al soddisfacimento di sopravvenute esigenze, in conformità al principio di cui all'articolo 11.
3. Entro il successivo 30 novembre la giunta regionale, tenendo conto dei dati e delle proposte di cui al comma 2, trasmette al consiglio regionale una relazione, da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della regione Campania, sullo stato della pianificazione regionale e sui processi di attuazione delle relative previsioni.

## CAPO II

### PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

#### **Articolo 18**

##### *Piano territoriale provinciale*

1. Alle province è attribuita la potestà di pianificazione territoriale nel rispetto delle normative statali e regionali e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione regionale.
2. La pianificazione territoriale provinciale persegue i seguenti obiettivi:
  - a) definizione degli elementi costitutivi del territorio provinciale, considerando la totalità del suo assetto, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali; nonché alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali, mediante l'indicazione delle linee generali per la conservazione e il recupero degli insediamenti esistenti, nonché per la realizzazione degli interventi previsti;
  - b) indicazione delle caratteristiche generali delle infrastrutture, delle vie di comunicazione e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale, nonché dei criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia.
3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il piano territoriale provinciale (Ptp) e i piani settoriali provinciali (Psp).
4. Il Ptp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.
5. Le previsioni strutturali contengono:
  - a) la individuazione delle strategie che definiscono la programmazione per la pianificazione urbanistica;
  - b) gli indirizzi e i criteri di dimensionamento dei piani urbanistici comunali;
  - c) gli obiettivi di programmazione affidati alla provincia dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



6. Le previsioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle previsioni strutturali, con la definizione degli interventi da realizzare in via prioritaria, le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e la tempistica di adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptp.

7. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ptp ha valore e portata di piano territoriale paesistico nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; nonché, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale Campania 7 febbraio 1994, n. 8, e di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale Campania 1 settembre 1993, n. 33.

8. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptp relative alle materie di cui al comma 7, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dall'art. 20, comma 1, le intese con tutte le amministrazioni statali competenti, ovvero con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi di settore coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.

9. Il Ptp ha, altresì, valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale Campania 13 agosto 1998, n. 16; ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptp, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, le intese con i consorzi A.S.I. e con tutti gli altri soggetti previsti dalla legge regionale Campania 13 agosto 1998, n. 16.

10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

## **Articolo 19**

### *Piani settoriali provinciali*

1. I piani settoriali provinciali (Psp), regolanti interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio non previsti dall'articolo 18, commi 7 e 9, sono disciplinati dalle disposizioni normative contenute nella vigente legislazione, e devono essere compatibili con le previsioni del Ptp.
2. Qualora i piani settoriali provinciali contengano previsioni non compatibili con quelle del Ptp, costituiscono varianti al Ptp medesimo e sono approvati con le procedure di cui all'articolo 20.

## **Articolo 20**

### *Procedimento di formazione del Ptp*

1. L'adozione dello schema di Ptp compete alla giunta provinciale. Qualora il piano abbia valenza dei piani di settore di cui all'articolo 18, commi 7 e 9, e in ogni altro caso in cui ne ravvisi la necessità, preliminarmente all'adozione dello schema di Ptp la provincia indice una conferenza alla quale sono invitate le amministrazioni statali competenti, la regione, i comuni della provincia e tutte le altre autorità, enti od organi competenti nelle materie previste dagli stessi commi 7 e 9 dell'articolo 18, al fine di definire le necessarie intese.
2. Nell'ipotesi in cui non si addivenga alle intese di cui al comma 1, la Regione, nella sede dell'approvazione del Ptp, definisce la relativa disciplina pianificatoria.

3. Nel caso in cui si renda necessaria una variazione delle previsioni settoriali di propria competenza contenute nel Ptp, le amministrazioni statali competenti e le altre autorità e organi di cui all'articolo 18, commi 7 e 9, hanno facoltà di procedere all'adozione del relativo piano di settore, o stralcio dello stesso, nel rispetto della normativa vigente. In tale ipotesi la provincia promuove sollecitamente le intese di cui al comma 1, ai fini del necessario adeguamento del Ptp.

4. Lo schema di Ptp è depositato presso la segreteria dell'amministrazione provinciale e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma chiunque può presentare osservazioni. Contemporaneamente alla pubblicazione lo schema di piano è trasmesso ai comuni della provincia, agli enti locali e alle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di livello provinciale.

6. La giunta provinciale indice, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, una conferenza alla quale invita i comuni della provincia, gli enti locali e le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di livello provinciale, al fine di approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare eventuali proposte di modifica allo schema di Ptp. La conferenza conclude i lavori entro trenta giorni dalla convocazione.

7. Il consiglio provinciale, nel termine di sessanta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza prevista dal comma 6, valutate le osservazioni e le proposte di modifica formulate, adotta il Ptp. Nello stesso termine il piano adottato è trasmesso alla giunta

regionale, per la verifica di compatibilità con il Ptr e con i piani settoriali regionali. Restano ferme le disposizioni di cui al precedente articolo 10.

8. Ove il Ptr non sia ancora stato adottato, la giunta regionale procede alla verifica di compatibilità del Ptp adottato con le linee guida della programmazione territoriale di cui agli artt. 6 e 45.

9. L'istruttoria tecnica è rimessa all'area generale di coordinamento "governo del territorio" presso la giunta regionale. La verifica di compatibilità è conclusa entro novanta giorni dal suo inizio.

10. Ove la verifica di compatibilità non abbia avuto esito positivo, la regione convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati il presidente della provincia, ovvero un assessore delegato, e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali competenti. La conferenza è presieduta dal presidente della regione o da un assessore delegato.

11. In seno alla conferenza di cui al comma precedente vengono adottate le modifiche al Ptp, al fine di renderlo compatibile con il Ptr, ovvero con le linee guida della programmazione territoriale regionale, e con i piani settoriali regionali. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione.

12. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, nel rispetto del principio di flessibilità di cui all'articolo 11 e nei limiti ivi indicati, il presidente della conferenza trasmette il Ptp al consiglio regionale per la eventuale variazione del Ptr, ovvero delle linee guida della programmazione territoriale regionale, limitatamente alle parti incompatibili con il piano adottato dalla provincia. Il consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla trasmissione.

13. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il termine di 30 giorni per la conclusione dei lavori della conferenza rimane sospeso.

14. In caso di inutile decorso del termine di cui al decimo comma, la conferenza adotta le modifiche al Ptp, al fine di renderlo compatibile con il Ptr, ovvero con le linee guida della programmazione territoriale regionale, e con i piani settoriali regionali.

15. Gli esiti della conferenza sono ratificati dal consiglio provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione.

16. Il Ptp è approvato con delibera di giunta regionale, che viene pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania; dell'avvenuta pubblicazione del Piano è data contestualmente notizia mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Ptp acquista efficacia a tempo indeterminato.

## **Articolo 21**

### *Varianti al Ptp*

1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptp, dovute anche alla scadenza delle previsioni programmatiche, sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all'articolo 20, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di quindici giorni di cui ai commi 6 e 15.

2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptp necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali e regionali immediatamente operative sono adottate mediante delibera di giunta provinciale.

## **CAPO III**

PIANIFICAZIONE URBANISTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI  
NAPOLI

**Articolo 22**

*Pianificazione urbanistica della città metropolitana di Napoli*

1. Sono affidate alla città metropolitana di Napoli, in relazione al territorio di competenza, le funzioni di pianificazione alla medesima attribuite dal successivo capo IV, secondo le modalità, le forme e i limiti ivi previsti.
2. Per la formazione del piano urbanistico della città metropolitana di Napoli si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25.
3. L'attuazione del piano urbanistico della città metropolitana di Napoli è rimessa alle singole municipalità, che procedono alla predisposizione di piani urbanistici attuativi ai sensi degli articoli 27, 28 e 29, e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali di cui all'art. 30.

CAPO IV

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

**Articolo 23**

*Strumenti urbanistici comunali*

1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

2. Sono strumenti di pianificazione comunale:

- a) il piano urbanistico comunale (Puc);
- b) i piani urbanistici attuativi (Pua);
- c) il regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec).

## **Articolo 24**

### *Piano urbanistico comunale*

1. Il piano urbanistico comunale (Puc) è lo strumento urbanistico generale del Comune. Disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.

2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptp:

- a) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano, nel rispetto della compatibilità tra interventi di trasformazione e risorse naturali, ambientali e storico-culturali disponibili;
- b) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione;
- c) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione urbanistica;
- d) individua le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici, nonché lo sviluppo ecosostenibile del territorio comunale;
- e) disciplina le relazioni funzionali, strutturali e morfologiche dei sistemi della mobilità di beni e persone.

3. Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione (Nta), riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola, nonché la regolamentazione dell'attività edilizia.

4. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla tutela dei beni culturali e dell'ambiente, alla difesa del suolo e alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali.

## **Articolo 25**

### *Procedimento di formazione del Puc*

1. La giunta comunale, previa consultazione delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative di interessi di settore, predispone lo schema di Puc.

2. Il Puc è adottato con delibera del consiglio comunale.

3. Il piano adottato ai sensi del comma precedente è depositato, con gli elaborati previsti dalla vigente legislazione statale e regionale e la normativa tecnica, presso la segreteria del comune e delle circoscrizioni, ove esistenti. Dell'avvenuto deposito è data notizia sul bollettino ufficiale della regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.

4. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del piano, chiunque può presentare osservazioni, che il comune esamina nel termine di novanta giorni, adeguando eventualmente il Puc alle osservazioni accolte. Decorso tale termine, il comune trasmette il piano adottato - così come eventualmente adeguato - all'amministrazione provinciale, per la



verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti, e di conformità con la normativa statale e regionale.

5. L'istruttoria tecnica è affidata all'assessorato provinciale competente nella materia dell'urbanistica. La verifica di compatibilità e di conformità è conclusa entro novanta giorni dal ricevimento del piano da parte degli uffici dell'assessorato competente.

6. Nel caso di esito negativo della verifica, la provincia convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati il sindaco, ovvero un assessore da lui delegato, e i dirigenti delle strutture provinciali e comunali competenti. La conferenza è presieduta dal presidente della provincia o da un assessore da lui delegato.

7. In seno alla conferenza di cui al comma precedente vengono adottate le modifiche al Puc, al fine di renderlo compatibile con la pianificazione territoriale e urbanistica sovraordinata e conforme alla normativa statale e regionale. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla convocazione.

8. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, nel rispetto del principio di flessibilità di cui all'articolo 11 e nei limiti ivi indicati, il presidente della conferenza trasmette il Puc al consiglio provinciale e al consiglio regionale per la eventuale variazione rispettivamente del Ptp, del Ptr, ovvero delle linee guida della programmazione territoriale regionale, e dei piani settoriali regionali e provinciali nelle parti in cui siano incompatibili con il piano adottato dal comune. Il consiglio provinciale e il consiglio regionale provvedono entro trenta giorni dalla trasmissione.

9. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il termine di trenta giorni per la conclusione dei lavori della conferenza rimane sospeso.

10. In caso di inutile decorso del termine di cui al settimo comma, la conferenza adotta le modifiche al Puc, al fine di renderlo compatibile con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.

11. Gli atti della conferenza sono ratificati dal consiglio comunale entro quindici giorni dalla loro comunicazione.

12. Il procedimento di formazione del Puc si conclude con l'adozione di un decreto del presidente della provincia, previa delibera di giunta provinciale, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania; dell'avvenuta pubblicazione del piano è data contestualmente notizia mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale. Decorso quindici giorni dalla pubblicazione, il Puc acquista efficacia a tempo indeterminato.

13. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Puc, dovute anche alla scadenza delle previsioni programmatiche, nonché le varianti al Puc finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sottoposte al procedimento di formazione disciplinato dal presente articolo, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di quindici giorni di cui al comma 11 e 12.

## **Articolo 26**

### *Previsioni programmatiche*

1. Con delibera di consiglio comunale possono essere disciplinati, in conformità alle previsioni del Puc, e senza possibilità di modificarne i contenuti, gli interventi di tutela e valorizzazione, di trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni.

2. Le previsioni programmatiche, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono:

- a) il tessuto urbanistico, le delimitazioni zonali, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- b) le forme di esecuzione dei vari interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico;
- c) le modalità di intervento e i contenuti strutturali, sociali ed economico-produttivi;
- d) l'individuazione degli interventi di trasformazione per i quali è necessaria una specifica ponderazione della sostenibilità e un'azione di riduzione degli impatti negativi;
- e) la determinazione quantitativa delle dotazioni urbanistiche da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;
- f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

3. Le previsioni programmatiche si ispirano ai criteri di perequazione urbanistica di cui all'articolo 34, hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, numero 10, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.

4. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la deliberazione di approvazione delle previsioni programmatiche comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dei lavori ivi previsti.

5. Mediante le previsioni programmatiche vengono stabiliti gli interventi da attuarsi per il tramite di società di trasformazione urbana, e individuate le aree per gli impianti di distribuzione carburanti, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo.

7. Le previsioni programmatiche, inoltre:

- a) raggruppano gli immobili soggetti a trasformazione urbanistica nei comparti edificatori di cui all'articolo 35;
- b) individuano la quantità di aree da destinare, all'interno di ciascun comparto, ad infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica, parcheggi e altre opere pubbliche o di interesse pubblico di cui è prevista la cessione al comune e ad altri soggetti pubblici, definendo le caratteristiche, il dimensionamento e la localizzazione dei relativi interventi edilizi;
- c) definiscono, all'esterno dei comparti, la localizzazione delle ulteriori aree verdi, zone di rispetto e opere pubbliche o di interesse pubblico, ivi incluse quelle di competenza dello Stato o di altri soggetti pubblici, individuando altresì gli immobili sottoposti a vincolo preordinato all'espropriazione;
- d) quantificano gli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.

## **Articolo 27**

### *Piani urbanistici attuativi*

1. I piani urbanistici attuativi (Pua) sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del Puc, ovvero esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione previsti dalle previsioni programmatiche.

2. I Pua assumono, in relazione al contenuto, portata effettuale e valore dei seguenti strumenti:

- a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
- c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- d) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
- e) i programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e alla legge regionale Campania 19 febbraio 1996, n. 3;
- f) i programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;
- g) i piani di recupero degli insediamenti abusivi di cui al successivo articolo 29.

3. L'approvazione dei Pua non può comportare variante al Puc. A tal fine non costituiscono varianti al Puc:

- a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
- b) la precisazione dei tracciati viari;
- c) le modificazioni dei perimetri del Pua motivate da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;

- d) l'individuazione delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- e) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- f) la diversa dislocazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi;
- g) l'adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del Pua.

4. L'adozione delle modifiche di cui al comma 3 è motivata dal comune, al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso l'assenza di incremento del carico urbanistico.

5. La giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei Pua valore di permesso di costruire, abilitante gli interventi previsti, subordinando tale permesso all'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta, e di ogni altro provvedimento necessario, anche mediante lo sportello urbanistico di cui all'articolo 43. In tal caso, le varianti al permesso di costruire seguono comunque il procedimento ordinario, senza che sia necessaria l'adozione di atti deliberativi.

6. L'amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai Pua.

## **Articolo 28**

### *Procedimento di formazione dei Pua*

1. I Pua possono essere redatti:

- a) dal comune;
- b) dai proprietari, con oneri a loro carico, ove sia previsto dalla normativa vigente o dal Puc, ovvero nei casi in cui, essendo prevista la redazione dei Pua da parte del comune, questi non vi abbia provveduto nei termini definiti dalle previsioni programmatiche, sempre che il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell'amministrazione comunale. La proposta di Pua deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell'area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Nel caso siano inclusi in tale area immobili per i quali non risulti accertato il valore dell'imponibile relativo alla imposta comunale sugli immobili, lo stesso è determinato da un apposito ufficio tecnico regionale entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta da parte degli interessati, sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.
- c) dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 38;
- d) dal comune, nel caso in cui i privati, tenuti alla redazione dei Pua a proprie cura e spese, non abbiano presentato le relative proposte definite dalle previsioni programmatiche nei termini da queste previsti. In tal caso il Comune ha diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti. Resta altresì a cura del comune la redazione dei Pua nel caso in cui la stessa amministrazione respinga le proposte di pianificazione attuativa avanzate dai proprietari.
2. Nei casi in cui la redazione sia a cura del comune, nonché nel caso disciplinato dalla lettera d) del comma precedente, il Pua è adottato dalla giunta comunale.

3. Il Pua, redatto ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del comma 1, ovvero adottato ai sensi del comma 2, è depositato presso la casa comunale per trenta giorni. Le forme di pubblicità dell'avvenuto deposito vengono determinate dal comune.
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 chiunque può formulare osservazioni al Pua adottato.
5. Con delibera di giunta il Comune esamina le osservazioni formulate e approva il Pua.
6. Con decreto sindacale il piano approvato viene pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania.
7. Nel caso in cui il Pua comporti la modifica delle previsioni programmatiche, il Piano adottato viene trasmesso alla provincia. L'amministrazione provinciale, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del piano, verifica la conformità del Pua alla normativa vigente e alle prescrizioni contenute nella programmazione territoriale sovraordinata. Decorso del termine senza interventi dell'amministrazione provinciale il piano si intende approvato. Nel caso di rilievi formulati dall'amministrazione provinciale, il comune adegua il Pua agli stessi rilievi.
8. Il comune adegua il Pua alle osservazioni formulate dall'amministrazione provinciale.

## **Articolo 29**

### *Piano di recupero degli insediamenti abusivi*

1. Il piano di recupero degli insediamenti abusivi è finalizzato al risanamento urbanistico degli insediamenti realizzati in tutto o in parte abusivamente, esistenti all'1



ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale. Il piano può essere adottato anche in variante al Puc, in conformità all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 25, comma 13.

Il piano tiene conto dei seguenti principi fondamentali:

- a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
- c) garantire un razionale inserimento territoriale e urbano dell'insediamento.

2. I proprietari degli immobili abusivi e i proprietari di fondi non edificati ricadenti all'interno della perimetrazione degli insediamenti abusivi possono riunirsi in consorzio volontario per partecipare all'attuazione, anche parziale, del piano; tale partecipazione resta definita, per gli aspetti tecnico-urbanistici e finanziari, attraverso apposita convenzione da stipularsi con il comune.

3. La redazione e l'attuazione del piano possono essere affidate in concessione a imprese, o ad associazioni di imprese, o a loro consorzi, che dimostrino di avere i requisiti tecnici e finanziari per attuare il programma proposto, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. La concessione è accompagnata da apposita convenzione nella quale sono tra l'altro precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.

4. Ai fini del primo comma si definisce in via generale come insediamento edilizio un insieme di cubature abusive la cui densità superi l'indice territoriale di 0,20 mc/mq.

5. Il piano è approvato, in variante al Puc, con la procedura di cui all'articolo 25, comma 13.
6. Il piano indica le infrastrutture a standard necessarie e la quantità di aree da destinare ad edilizia pubblica, al fine di consentire eventuali cessioni di aree.
7. Nel caso in cui il piano interessi aree sottoposte a vincolo paesistico, ambientale o idrogeologico, ovvero a qualsiasi altro regime vincolistico, preventivamente all'approvazione dello stesso il comune acquisisce il parere dell'autorità competente alla tutela del vincolo.
8. Per assicurare la fattibilità economica degli interventi possono essere utilizzate anche risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria; inoltre, per incrementare la provvista finanziaria, possono proporsi piani recanti previsioni che consentano un indice di fabbricabilità fondiaria non superiori, complessivamente, a 3mc/mq.
9. Nei comuni che ricadono in zone dichiarate sismiche e in quelli i cui centri abitati sono da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai fini dell'approvazione del piano si applicano le norme regionali vigenti in materia.
10. Al procedimento di formazione del piano si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 28.

### **Articolo 30**

#### *Regolamento urbanistico edilizio comunale*

1. Il regolamento urbanistico comunale (Ruec) disciplina le tipologie e le modalità esecutive delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e

conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina, altresì, gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani.

2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, definisce i parametri edilizi e urbanistici e i criteri per la quantificazione degli stessi, disciplina gli oneri concessori e i sistemi di calcolo della quantificazione monetaria delle dotazioni territoriali.

### **Articolo 31**

#### *Procedimento di formazione del Ruec*

1. Il Ruec, in conformità con l'articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è adottato dal consiglio comunale, e depositato presso la sede del comune. Le forme di pubblicità dell'avvenuto deposito vengono determinate dagli statuti delle amministrazioni comunali.

2. Nel termine di trenta giorni dal deposito, chiunque può presentare osservazioni al Ruec adottato. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale approva il Ruec, decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni. Dell'avvenuta approvazione è dato avviso mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania. Copia integrale del Ruec viene trasmessa alla provincia e depositata presso la casa comunale per la libera consultazione.

3. Il Ruec entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

4. Le varianti e gli aggiornamenti al Ruec sono sottoposte al procedimento di formazione di cui al presente articolo.

## CAPO V

### INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DEFINIZIONE DEGLI STANDARD

#### **Articolo 32**

##### *Definizione dei contenuti degli strumenti urbanistici*

1. Con delibera di giunta regionale verranno definiti gli indirizzi fondamentali disciplinanti i contenuti della pianificazione urbanistica generale e attuativa, anche in relazione al sistema ambientale, alla pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali e a quella degli interventi per la sicurezza del territorio, nonché al sistema insediativo e delle infrastrutture per la mobilità e degli standard di qualità urbana e ecologico-ambientali.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 disciplinano, altresì, sempre in relazione al contenuto della pianificazione, il recupero dei centri storici, il territorio urbano, il territorio rurale, le dotazioni territoriali, nonché gli strumenti a supporto della pianificazione, e individuando le singole destinazioni d'uso, favorendone l'accorpamento e la flessibilità.
3. Con regolamento approvato dalla giunta regionale verranno inoltre individuati gli elaborati e ogni altra documentazione tecnica da allegare agli strumenti urbanistici generali e attuativi previsti dalla presente legge.

#### **Art. 33**

##### *Standard urbanistici*

1. Gli atti di pianificazione urbanistica sono adottati nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

2. In sede di pianificazione urbanistica è fatto obbligo di effettuare un'accurata valutazione sull'applicabilità dei limiti minimi inderogabili di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, salva la facoltà di introdurre standard urbanistici più restrittivi ove ciò sia necessario; in tale ultimo caso le scelte operate vanno adeguatamente motivate.

## CAPO VI

### SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

#### **Articolo 34**

##### *Perequazione urbanistica*

1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione urbanistica oggetto della pianificazione operativa, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.
2. Allo scopo di perseguire i fini di cui al precedente comma, la strumentazione urbanistica generale comunale può assegnare le stesse quote edificatorie nelle zone di espansione aventi tratti omogenei.
3. Il piano urbanistico comunale (Puc), le previsioni programmatiche e i piani urbanistici attuativi (Pua) garantiscono la ripartizione delle quote edificatorie e dei relativi obblighi ai proprietari degli immobili ricompresi nelle zone destinate alla trasformazione in comparti urbanistici, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate.

4. Il regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec) individua le modalità per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui versano i relativi immobili all'atto della formazione del piano urbanistico comunale (Puc).

5. In caso di mancata adesione alla proposta di perequazione urbanistica da parte dei proprietari degli immobili interessati nel termine all'uopo fissato dall'amministrazione, il comune ne consente la realizzazione mediante procedure di esproprio per pubblica utilità.

### **Articolo 35**

#### *Comparti edificatori*

1. Le trasformazioni previste dal Puc, dai Pua o dalle previsioni programmatiche possono essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi Puc, dai Pua e dalle previsioni programmatiche, ovvero su iniziativa dei proprietari degli immobili interessati.

2. Il comparto è costituito dall'insieme degli immobili individuato a tale scopo dal Puc, dai Pua o dalle previsioni programmatiche, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi.

3. Le quote edificatorie sono espresse in metri quadrati o in metri cubi, e vengono ripartite tra i proprietari in proporzione alla frazione percentuale, da ciascuno di essi

detenuta, del complessivo valore imponibile, accertato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'insieme di tutti gli immobili ricadenti nel comparto.

4. Nell'ipotesi in cui siano inclusi nel comparto immobili per i quali non risulti accertato il valore dell'imponibile relativo all'imposta comunale sugli immobili, il valore è determinato da un apposito ufficio tecnico regionale, sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe, entro trenta giorni dalla data di approvazione del Puc o delle previsioni programmatiche.

5. Entro il medesimo termine, il comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite dalle previsioni programmatiche ai proprietari di immobili inclusi in ciascun comparto, nonché gli obblighi, a favore del comune o di altri soggetti pubblici, funzionali all'attuazione del comparto stesso e ne dà comunicazione ai proprietari interessati. Le quote edificatorie attribuite ai proprietari sono liberamente commerciabili, ma non possono essere trasferite in altri comparti edificatori.

6. Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili, il Puc, i Pua e le previsioni programmatiche definiscono altresì le caratteristiche e il dimensionamento degli interventi edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di attrezzature e di altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

7. La giunta regionale definisce i criteri e i limiti per la determinazione da parte delle amministrazioni comunali, nei Puc, nei Pua e nelle previsioni programmatiche, degli interventi di cui al precedente comma.

### **Articolo 36**

#### *Attuazione del comparto edificatorio*

1. Il comparto edificatorio può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto medesimo, anche riuniti in consorzio, dal comune, ovvero da società miste, anche di trasformazione urbana, o da altri soggetti pubblici o privati.
2. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti privati, devono essere preventivamente ceduti a titolo gratuito al comune, o ad altri soggetti pubblici, gli immobili necessari per la realizzazione, nel comparto, di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di interesse pubblico così come localizzate dal comune attraverso il Puc, i Pua e le previsioni programmatiche.
3. I detentori di una quantità corrispondente al cinquantuno per cento delle quote edificatorie complessive attribuite ad un comparto edificatorio possono procedere alla attuazione del comparto nel caso di rifiuto o inerzia dei rimanenti proprietari. Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione in mora, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, i medesimi soggetti procedono all'attuazione del comparto, acquisite le quote edificatorie attribuite ai proprietari che abbiano deciso di non partecipare all'iniziativa, e i relativi immobili, mediante corresponsione del controvalore determinato dall'ufficio di cui all'articolo 35, comma 4, ovvero, nel caso di rifiuto di tale somma, mediante deposito della stessa presso la tesoreria comunale.
4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all'attuazione di un comparto edificatorio da parte di proprietari di immobili detentori, nel loro insieme, di una quantità superiore al quarantanove per cento delle quote edificatorie complessive, il comune fissa un termine per l'attuazione del comparto medesimo, trascorso il quale lo stesso comune può attuare direttamente, o a



mezzo di una società mista, il comparto edificatorio, acquisendone le quote edificatorie e i relativi immobili con le modalità di cui al successivo comma 6.

5. Qualora il comune decida di non attuare direttamente il comparto di cui al precedente comma 4, operatori economici possono avanzare specifiche proposte organizzative e finanziarie per l'attuazione del medesimo, impegnandosi all'acquisizione, con le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, delle quote edificatorie e degli immobili dei proprietari che rifiutino di partecipare all'iniziativa. Le proposte sono indirizzate al comune, il quale decide sulla scelta dei soggetti incaricati dell'intervento nel comparto per mezzo di procedure ad evidenza pubblica.

6. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili, previste dai precedenti commi 3, 4 e 5, avvengono mediante procedure di esproprio.

7. L'approvazione degli interventi disciplinati dal presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e delle opere in essi previsti.

### **Articolo 37**

#### *Espropriazione degli immobili per l'attuazione della pianificazione urbanistica*

1. Gli immobili espropriati per l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sono acquisiti dai soggetti esproprianti, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui l'espropriazione sia eseguita dal comune, gli immobili sono acquisiti al patrimonio comunale. In tal caso, il comune può cederne la proprietà ovvero, in caso di vincolo di indisponibilità, concederli in diritto di superficie a terzi per la edificazione, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, in esito alle quali è stipulata apposita convenzione, approvata dal consiglio comunale.

## **Articolo 38**

### *Società di trasformazione urbana*

1. E' consentita la costituzione, da parte dei comuni e della città metropolitana di Napoli, anche con la partecipazione delle province e della regione, di società miste per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla trasformazione urbana, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La partecipazione alle società miste dei proprietari di immobili interessati dagli interventi di cui al comma precedente è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla giunta regionale.

## **Articolo 39**

### *Contenuto delle convenzioni*

1. Le convenzioni stipulate tra enti pubblici e soggetti privati previste dalla presente legge, devono prevedere:
  - a) le prestazioni oggetto delle convenzioni;
  - b) la durata degli obblighi assunti, nonché i termini di inizio e ultimazione degli interventi;
  - c) le garanzie, reali e finanziarie, da prestare per l'adempimento degli obblighi, e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi;
  - d) gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ove previste a carico del privato.

## **CAPO VII**

### **VINCOLI URBANISTICI**

## **Articolo 40**

### *Disciplina dei vincoli urbanistici*

1. E' in facoltà del proprietario di beni immobili di condurvi le attività di coltivazione diretta, ivi compresi l'impianto di serre, lo scavo di pozzi e la sistemazione di impianti irrigui; di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo; di realizzare ogni altra trasformazione soggetta a denuncia di inizio attività, nonché parcheggi e opere private di interesse pubblico a fronte di convenzioni da stipularsi con il Comune.
2. E' del pari in facoltà del proprietario di beni immobili la realizzazione di manufatti, purchè non destinati ad abitazione o soggiorno di persone, con una copertura pari a un decimo dell'area vincolata.
3. Le facoltà di cui ai commi precedenti possono essere esercitate anche successivamente all'imposizione dei vincoli. Al momento dell'espropriazione le migliorie non sono indennizzabili, salvo che il piano di ammortamento delle opere realizzate di seguito indicato, sia ancora in corso, nel qual caso sarà dovuto indennizzo per la quota di investimento non ancora ammortizzata alla data del decreto di esproprio. All'atto del rilascio del permesso di costruire, nei casi in cui l'0 stesso sia richiesto, il destinatario di esso è tenuto alla trascrizione di un atto d'obbligo nel quale si impegna a non chiedere al comune indennizzi per i manufatti realizzati successivamente alla imposizione del vincolo. Il piano di ammortamento per il recupero dei costi sostenuti non potrà avere durata superiore a quindici anni e dovrà essere previamente approvato dal comune. Nel caso in cui il

comune, in attuazione del vincolo apposto sull'area, decida di realizzare l'intervento previsto dal piano, al titolare del permesso di costruire è fatto obbligo di procedere alla demolizione delle opere realizzate a semplice richiesta dell'amministrazione competente. Il titolare del permesso di costruire, al momento del rilascio del medesimo, dovrà iscriverne ipoteca sull'area interessata dall'intervento a favore del comune, a garanzia dell'obbligo di demolizione, e fornire ogni altra garanzia stabilita dal comune con deliberazione di carattere generale.

4. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio hanno vigore a tempo indeterminato e non sono indennizzabili, in quanto le facoltà di cui ai commi precedenti, che il proprietario può esercitare dopo la loro imposizione, costituiscono il contenuto essenziale del suo diritto.

## CAPO VIII

### POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI E SUPPORTI PER L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE

#### **Articolo 41**

##### *Poteri sostitutivi della regione*

1. La regione, nel caso in cui gli enti subregionali ritardino o omettano di compiere atti di loro competenza ai sensi della presente legge, provvede ad avviare l'intervento sostitutivo previsto dalla vigente normativa, anche mediante delega alle province, previa rituale diffida agli enti inadempienti a provvedere entro il termine di sessanta giorni.

2. A tal fine le province, relativamente ai poteri sostitutivi da attivare nei confronti dei comuni e delle loro associazioni, sono tenute a dare immediata informativa alla regione dell'eventuale inutile decorso dei termini previsti dalla presente legge.

3. Nel caso in cui le province, delegate a svolgere le funzioni di cui al comma 1, non concludano i procedimenti nel termine di sessanta giorni, ovvero nel caso in cui l'organo straordinario nominato dalla provincia per lo svolgimento delle attività correlate all'intervento sostitutivo non provveda nel medesimo termine, la regione revoca la delega conferita e procede autonomamente.

## **Articolo 42**

### *Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni*

1. La regione assicura adeguato supporto tecnico alle province, ai comuni e agli altri enti locali che ne facciano richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. All'uopo gli enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-burocratiche degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica.

2. La regione concede inoltre contributi finanziari ai comuni per favorire l'attività di pianificazione territoriale e urbanistica. Le richieste di contributo sono inoltrate dai comuni interessati al presidente della regione nei termini e con le modalità previsti da un apposito bando pubblicato annualmente sul bollettino ufficiale della regione Campania. Ai fini della erogazione dei contributi è data precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica generale e a quelli di minori dimensioni.

## CAPO IX

### NORME IN MATERIA EDILIZIA E DI REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO

#### **Articolo 43**

##### *Norme regolanti l'attività edilizia*

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma della materia, i titoli abilitanti l'attività edilizia continuano ad essere disciplinati dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 1, è rimessa alla potestà regolamentare della regione l'adozione di indirizzi generali in materia edilizia.
3. Nel rispetto dei principi di celerità e snellimento dei procedimenti amministrativi, i comuni, anche in forma associata, si dotano di apposite strutture, denominate sportello urbanistico. Tali strutture consentono ai comuni il rilascio di titoli abilitativi all'attività edilizia e alla trasformazione del territorio mediante un unico atto comprensivo di tutte le autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi, e di ogni altro provvedimento di consenso, comunque denominato, delle autorità competenti.
4. Le modalità e le procedure per la costituzione e il funzionamento dello sportello urbanistico sono definite con delibera di giunta regionale avente natura di atto di indirizzo e di coordinamento, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Articolo 44**

### *Norme in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e di repressione dell'abusivismo edilizio.
2. E' costituito presso la regione un apposito ufficio di vigilanza a cui è affidato il compito di segnalare al Sindaco e ai competenti dirigenti comunali tutte le violazioni riscontrate nel territorio del relativo comune e di eseguire i provvedimenti sanzionatori adottati anche sulla base di tali segnalazioni.
3. Il responsabile dell'ufficio di cui al precedente comma può chiedere al Sindaco e ai competenti dirigenti comunali ogni informazione o documentazione ritenuta utile per l'espletamento della funzione di vigilanza e dispone direttamente della polizia municipale anche per i fini di cui al comma successivo.
4. Con apposito regolamento di organizzazione, la giunta regionale fornisce l'ufficio di cui al comma 2 del personale e dei mezzi necessari al suo corretto funzionamento e all'attuazione diretta degli ordini di ripristino.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **Articolo 45**

### *Linee guida della programmazione territoriale regionale*

1. Fino all'adozione del Ptr la giunta regionale adotta le linee guida della programmazione territoriale regionale di cui al precedente art. 6, anche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assumono il valore e gli effetti del Ptr.

### **Articolo 46**

#### *Regime transitorio degli strumenti di pianificazione*

1. Le province adottano il Ptp entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I comuni possono dare attuazione alle previsioni contenute nella vigente strumentazione urbanistica e apportarvi varianti sino all'approvazione del Puc e del Ruec di cui al precedente titolo II, capo IV.
3. I comuni adottano, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Puc e il Ruec.
4. I comuni che non abbiano ancora adottato il piano regolatore generale alla data di entrata in vigore della presente legge adottano, entro un anno da tale ultima data, il Puc e il Ruec.
5. Nei Comuni sprovvisti di Prg si applicano, fino all'adozione dei Puc, i limiti di edificabilità di cui alla legge regionale Campania 20 marzo 1982, n. 17, salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al precedente art. 10.
6. Nei Comuni di cui al comma 5, salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche e integrazioni, le limitazioni previste dalla legge regionale Campania 20 marzo 1982, n. 17,



hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del Puc, da adottare ai sensi della presente legge, e non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, o opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica, nonché dei piani e degli interventi previsti dalla legge 17 maggio 1981, n. 219.

#### **Articolo 47**

##### *Regime transitorio della strumentazione in itinere*

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica dei comuni, delle province e della regione, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo la previgente disciplina.
2. I comuni di cui al comma precedente adottano, entro tre anni dall'intervenuta conclusione del procedimento di formazione della strumentazione urbanistica, il Puc e il Ruc, in conformità alle disposizioni di cui al titolo II, capo IV.
3. Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche alle ipotesi di varianti generali al Prg e ai Ptcp adottate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Articolo 48**

##### *Norme in materia di inquinamento acustico*

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante la tutela dall'inquinamento acustico, con la quale dovranno tra l'altro essere stabilite modalità, scadenze e sanzioni per l'elaborazione della classificazione acustica e dei piani di risanamento, così come previsto dalla legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, i comuni, per

la redazione dei piani di zonizzazione acustica del territorio comunale, sono tenuti a rispettare le linee guida già predisposte dalla regione Campania, e a definire opportuni raccordi con i diversi strumenti della pianificazione urbanistica comunale.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 1 non è obbligatorio per i comuni includere il piano di zonizzazione acustica tra gli elaborati tecnici necessari per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti.

3. In relazione agli obiettivi generali di tutela ambientale e salvaguardia dall'inquinamento acustico, verranno inoltre definite dalla regione le modalità di coordinamento tra classificazione acustica del territorio e contenuti del Puc, anche attraverso la definizione di un quadro conoscitivo volto alla valutazione delle caratteristiche e della vulnerabilità acustica delle risorse naturali e antropiche presenti nel territorio.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Articolo 49**

##### *Disposizioni finali e abrogazioni*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, resta in vigore la disciplina contenuta nella vigente normativa statale e regionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge regionale 13 maggio 1974, n. 17;

- legge regionale 6 maggio 1975, n. 26;
- legge regionale 18 maggio 1977, n. 26;
- legge regionale 15 dicembre 1977, n. 64;
- legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39;
- legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51: all'art. 52, comma 1, sono soppresse le parole “ad assolvere le funzioni di ogni altro organo tecnico consultivo operante ai sensi delle leggi statali e regionali in vigore”;
- legge regionale 29 dicembre 1978, n. 62;
- legge regionale 10 maggio 1980, n. 33;
- legge regionale 29 maggio 1980, n. 54: articolo 23;
- legge regionale 23 luglio 1981, n. 49;
- legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: articolo 6, commi 1 e 3; al comma 2 sono soppresse le parole “comma 2, lettera *b*), *d*), e *f*); al comma 4 le parole “ai precedenti comma 1 e” sono soppresse e sostituite dalle parole “al precedente comma”;
- legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4;
- legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10: l'allegato recante “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla regione Campania alle comunità montane e province con legge 1 settembre 1981, n. 65 – Tutela dei beni ambientali”;
- legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; il punto 3 del titolo I dell'allegato; i punti 1, 1.4, 2, 3, 4 e 5 del titolo II dell'allegato; il capo I del titolo III dell'allegato; i punti 2 e 3 del capo II del titolo III dell'allegato; il punto 3 del capo III del titolo III dell'allegato; il punto 2 del capo IV del titolo III dell'allegato; il punto 2 del

capo V del titolo III dell'allegato. Al punto 1, comma 1, del capo V del titolo III dell'allegato, le parole "il Consiglio" sono soppresse e sostituite dalle parole "la Giunta";

- legge regionale 20 marzo 1982, n. 17: articoli 1, 2 e 4, commi 2, 5, 6 e 7; articolo 7; all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole "le Comunità Montane e, per i Comuni non interamente compresi in esse,;"; all'articolo 3, comma 4, le parole "delle Comunità Montane e, per i Comuni non interamente inclusi in esse, le" sono soppresse e sostituite dalla parola "delle";
- legge regionale 30 agosto 1982, n. 55;
- legge regionale 7 gennaio 1983, n. 11;
- legge regionale 18 gennaio 1983, n. 14;
- legge regionale 1 giugno 1983, n. 20;
- legge regionale 29 agosto 1983, n. 27;
- legge regionale 23 gennaio 1984, n. 6;
- legge regionale 3 gennaio 1985, n. 4;
- legge regionale 8 marzo 1985, n. 10;
- legge regionale 6 maggio 1985, n. 43;
- legge regionale 6 maggio 1985, n. 44;
- legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7;
- legge regionale 14 aprile 1988, n. 9;
- legge regionale 24 novembre 1989, n. 24;

- legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3: articoli 7, 8, 9 e 10; all'articolo 12, comma 1, le parole "del Consiglio" sono soppresse e sostituite dalle parole "della Giunta". La Legge regionale 11 del 1991, nella parte in cui prevede l'area generale di coordinamento "Gestione del Territorio" è modificata in area generale di coordinamento "Governo del Territorio"

3. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 32 della presente legge sono altresì abrogate le disposizioni contenute nell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, non abrogate dal precedente comma 2; gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3; nonché tutte le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

## **Articolo 50**

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.

2. La presente legge sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.